

## REGIONE UMBRIA

### LEGGE REGIONALE 26 giugno 2009, n. 13

Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell'economia attraverso la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. (GU n. 9 del 27-2-2010)

Titolo I  
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I  
Il governo del territorio

Sezione I  
Disposizioni generali

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 29  
del 29 giugno 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE  
Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
Promulga

la seguente legge:

Art. 1  
Oggetto

1. La presente legge, nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, individua i criteri, le modalita' e gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di governo del territorio nella Regione Umbria.

Titolo I  
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I  
Il governo del territorio

Sezione I  
Disposizioni generali

Art. 2  
Definizione di governo del territorio

1. Ai fini della presente legge il governo del territorio consiste nel complesso coordinato, organico e sinergico, delle attivita' conoscitive, regolative, valutative, attuative, di vigilanza e controllo, nonche' di programmazione, anche della spesa, riguardanti gli interventi di tutela, valorizzazione ed uso del territorio ai fini dello sviluppo sostenibile. Esso rispetta i principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, secondo il metodo della copianificazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i soggetti istituzionali coinvolti.

Titolo I  
NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

Capo I  
Il governo del territorio

Sezione I  
Disposizioni generali

Art. 3  
Finalita' del governo del territorio

1. Le finalita' del governo del territorio sono:
- a) rendere l'Umbria un laboratorio di sostenibilita' finalizzato ad accrescere, attraverso l'innovazione, la qualita' e la competitivita' dei suoi territori;
  - b) attribuire ai processi di trasformazione territoriale ed urbana caratteri di sostenibilita' ecologica, sicurezza ambientale, efficienza insediativa in un contesto di qualita' paesaggistica ed urbana;
  - c) assicurare la gestione condivisa delle trasformazioni territoriali, in un quadro di composizione e messa in coerenza dei diversi interessi pubblici e di parita' di condizioni tra i diversi soggetti privati, ferma restando la preminenza dell'interesse generale;
  - d) promuovere, nei processi di trasformazione territoriale e urbana, la collaborazione tra soggetti pubblici e privati secondo modalita' che assicurino la considerazione delle esigenze condivise, espresse sin dalle fasi di definizione degli obiettivi e di impostazione delle scelte dai diversi soggetti coinvolti e dalle comunita' locali.

Sezione II  
La pianificazione

Art. 4  
Definizione e finalita' della pianificazione

1. La pianificazione e' la modalita' generale di governo del territorio, attraverso la quale le politiche pubbliche trovano coerenza, integrazione e sinergia, anche sulla base di quadri conoscitivi e di quadri valutativi condivisi sullo stato e sulle dinamiche del territorio.
2. La pianificazione si esprime in una pluralita' di atti e strumenti specifici, di norma oggetto di copianificazione tra i soggetti istituzionali coinvolti, con i quali sono definiti sia gli obiettivi territoriali sia le modalita' per il loro perseguimento.
3. La pianificazione assume come riferimento le seguenti finalita':
- a) la qualita' ambientale e paesaggistica perseguita attraverso l'utilizzo sostenibile e la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali;
  - b) la tutela della biodiversita' e la sicurezza delle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi al territorio;
  - c) lo sviluppo di un sistema di citta' equilibrato, policentrico e integrato nelle funzioni e nelle rispettive eccellenze, attuato perseguendo l'obiettivo di ridurre il consumo di suolo;
  - d) la qualificazione degli insediamenti residenziali, produttivi e per i servizi, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture tradizionali e innovative;
  - e) la tutela ed il rafforzamento dei sistemi rurali e montani, dei relativi patrimoni, con particolare riferimento a quelli idrico e

forestale;

f) il rapporto equilibrato tra localizzazione delle funzioni, sistema della mobilità e infrastrutture tecnologiche ed energetiche, in relazione alle risorse economiche e finanziarie attivate dai soggetti pubblici e privati.

Sezione II  
La pianificazione

Art. 5  
Le dimensioni della pianificazione

1. La pianificazione si articola nelle seguenti dimensioni:

a) strategica e programmatica, caratterizzata dalla definizione di obiettivi, scelte e decisioni di medio e lungo termine, in una prospettiva di sviluppo socio-economico e territoriale;

b) regolativa che definisce indirizzi, regole di uso del suolo e modalità di tutela e trasformazione del territorio nella loro dimensione funzionale e spaziale, volte al perseguimento delle strategie e dei programmi di cui alla lettera a).

Sezione II  
La pianificazione

Art. 6  
Le pianificazioni ed i soggetti competenti

1. La pianificazione assume la forma ed i contenuti di pianificazione territoriale urbanistica, pianificazione paesaggistica e pianificazione di settore per indirizzare l'azione pubblica e privata sul territorio utilizzando gli strumenti di cui al comma 3.

2. Le pianificazioni nel loro insieme assicurano la cooperazione tra i soggetti istituzionali attraverso il bilanciamento degli obiettivi pubblici, nonché il rispetto delle istanze e degli interessi privati. Esse perseguono nei vari livelli istituzionali e scale d'intervento, sia la dimensione strategica e programmatica che la dimensione regolativa.

3. Gli strumenti di pianificazione sono:

a) il Piano urbanistico strategico territoriale (PUST), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica e programmatica, di cui al titolo I, capo II, sezione I;

b) il Piano paesaggistico regionale (PPR), strumento di livello e scala regionali, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al titolo I, capo II, sezione II;

c) il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), strumento della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica di area vasta del territorio regionale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, di cui al titolo I, capo IV;

d) il Piano regolatore generale (PRG), strumento di scala e livello comunali, articolato in: documento programmatico, di dimensione strategica e programmatica, PRG parte strutturale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa, e PRG parte operativa, di dimensione regolativa, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale);

e) i piani di settore previsti da norme vigenti di competenza regionale, provinciale e comunale, di dimensione strategica, programmatica e regolativa.

4. Il PUST ed il PPR, insieme agli apparati conoscitivi di cui agli articoli 23 e 24 ed alle cartografie di cui alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Piano urbanistico territoriale), formano il quadro sistematico di governo del territorio regionale.

Sezione III  
Gli istituti della pianificazione

Art. 7  
La cooperazione e la concertazione

1. La Regione e gli enti locali, nella formazione degli strumenti di pianificazione alle diverse scale, conformano la propria attivita' al metodo della cooperazione e della concertazione con i diversi soggetti preposti alla cura degli interessi pubblici coinvolti.

2. Sono principali strumenti di concertazione gli accordi, le conferenze istituzionali, le conferenze di copianificazione e le conferenze di servizio.

3. Gli accordi istituzionali recepiscono le volonta' dei rispettivi soggetti pubblici in merito alla promozione di specifiche azioni di trasformazione e valorizzazione del territorio; essi impegnano i sottoscrittori alla promozione di armoniche e conseguenti azioni e procedure amministrative, anche rispetto al reperimento ed impiego dei fondi disponibili.

4. Le conferenze istituzionali, ivi comprese quelle di copianificazione, sono dirette alla conoscenza e condivisione dei contenuti dei vari strumenti di pianificazione. Le conferenze istituzionali consentono l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, nonche' dei risultati prestazionali degli strumenti proposti.

5. Il soggetto titolare della specifica procedura di approvazione dello strumento di pianificazione assume le dovute decisioni dopo aver acquisito gli esiti della conferenza e sulla base delle valutazioni formalmente espresse dal soggetto preposto alla verifica delle necessarie coerenze.

Sezione III  
Gli istituti della pianificazione

Art. 8  
La partecipazione dei cittadini

1. Nelle diverse fasi dei processi di pianificazione devono essere assicurate:

a) la concertazione con i soggetti economici e sociali, in merito agli obiettivi strategici e di sviluppo da perseguire;

b) adeguate forme di consultazione dei cittadini, singoli e in forme associative per la tutela di interessi diffusi, nonche' forme di pubblicita', in ordine alle scelte di pianificazione, ovvero ai contenuti degli strumenti, anche nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), con particolare riferimento alla comunicazione di avvio del procedimento ed alla nomina del responsabile unico del procedimento.

Sezione III  
Gli istituti della pianificazione

Art. 9  
Modalita' attuative di piani e programmi regionali

1. La Giunta regionale individua le modalita' di attuazione della pianificazione e programmazione regionale prevedendo il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati e, ove occorra,

sottoscrivendo appositi accordi ed intese.

2. Ai fini di cui al comma 1, la giunta regionale, con le necessarie forme di pubblicita', definisce:

a) le procedure per la presentazione e la selezione degli interventi;

b) l'integrazione delle rispettive risorse finanziarie, anche stabilendo le percentuali di cofinanziamento pubblico e privato;

c) i requisiti per beneficiare dei finanziamenti o delle premialita';

d) le modalita' per l'erogazione dei finanziamenti e le eventuali condizioni di premialita'.

3. Negli accordi e nelle intese, accompagnati da atti d'obbligo unilaterali relativi agli impegni economici che i soggetti privati debbono assumersi, sono anche stabilite le modalita' tecniche e temporali per l'attuazione degli interventi.

## Capo II

### La pianificazione regionale

#### Sezione I

#### Piano urbanistico strategico territoriale

#### Art. 10

#### Finalita' del piano urbanistico strategico territoriale

1. Il PUST e' lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo statuto della Regione Umbria).

2. Attraverso il PUST la Regione, in coordinamento con i propri strumenti di programmazione economico-finanziaria e fermi restando i limiti ed i principi di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), persegue gli obiettivi territoriali regionali secondo una visione strategica integrata, sinergica e coerente con le linee di sviluppo nazionali e delle regioni contermini, nella quale il paesaggio e' assunto come riferimento primario. Il PUST, altresì, costituisce il quadro programmatico per la pianificazione di livello provinciale e comunale, nonche' per i piani di settore.

3. In particolare, il PUST:

a) fornisce elementi per la territorializzazione delle politiche regionali di sviluppo nonche' dei contenuti propri degli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

b) e' strumento di riferimento per l'integrazione di temi e competenze settoriali della Giunta regionale, nonche' strumento di governante per la costruzione e la condivisione delle scelte di sviluppo sostenibile del territorio;

c) promuove ed indirizza le trasformazioni del territorio regionale mediante azioni di sviluppo sostenibile, comprensive della valorizzazione del paesaggio;

d) esercita l'integrazione e il raccordo tra la dimensione politico-programmatica dello sviluppo e il governo del territorio, nonche' esplicita le opportunita', in chiave di sussidiarieta', per lo sviluppo locale dei vari territori;

e) promuove la concertazione con le regioni con termini al fine di realizzare le necessarie integrazioni programmatiche per lo sviluppo delle relazioni territoriali interregionali.

Capo II  
La pianificazione regionale

Sezione I  
Piano urbanistico strategico territoriale

Art. 11  
Contenuti del piano urbanistico strategico territoriale

1. Il PUST individua i temi settoriali di riferimento per la costruzione della visione strategica ed integrata del territorio regionale sulla base delle potenzialita' paesaggistico-ambientali e territoriali nonche' dei riferimenti programmatici comunitari, nazionali e regionali. La visione cosi' elaborata si esplicita attraverso obiettivi e linee strategiche di sviluppo, costituenti prioritari e riferimento per programmi e progetti di territorio.

2. Il PUST fornisce criteri per la costruzione e la valutazione di progetti integrati di iniziativa dei territori, finalizzati a favorire la partecipazione delle comunita' locali.

3. Il PUST definisce indirizzi e contenuti programmatici in coerenza con il PPR in riferimento:

- a) ai progetti strategici territoriali;
- b) ai piani di settore che richiedano specificazioni circa localizzazioni e trasformazioni territoriali ammissibili;
- c) ad altre possibili situazioni di interesse e livello regionale.

Capo II  
La pianificazione regionale

Sezione I  
Piano urbanistico strategico territoriale

Art. 12  
Elaborati del piano urbanistico strategico territoriale

1. Il PUST e' costituito dai seguenti elaborati:

- a) un quadro conoscitivo e valutativo dello stato e delle dinamiche del territorio regionale;
- b) una relazione illustrativa che descrive la visione strategica del territorio regionale, indicando gli eventuali approfondimenti analitici e tematici o settoriali;
- c) elaborati grafici, allegati alla relazione illustrativa, contenenti la rappresentazione simbolica della visione del territorio regionale e l'individuazione delle linee strategiche e dei progetti territoriali, anche nella loro articolazione spaziale e nei loro contenuti relativi a politiche e azioni territoriali;
- d) un documento contenente le modalita' attuative delle strategie di sviluppo territoriale contenute nel PUST.

Capo II  
La pianificazione regionale

Sezione I  
Piano urbanistico strategico territoriale

Art. 13  
Procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano urbanistico strategico territoriale

1. La Giunta regionale adotta il documento preliminare del PUST, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi, nonche' dei risultati prestazionali degli strumenti degli enti locali ritenuti

pertinenti.

2. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica (VAS) e verifica di assoggettabilità di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono effettuati nell'ambito del procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST.

3. La Giunta regionale invia il documento preliminare del PUST alle province, ai comuni e alle comunità montane al fine dell'indizione delle conferenze istituzionali di copianificazione, alle quali partecipano la Regione, le province, i comuni e le comunità montane.

4. La conferenza istituzionale di copianificazione è convocata dalla giunta regionale con un preavviso di quindici giorni; essa si conclude improrogabilmente entro venti giorni dalla prima seduta. Alla conclusione dei lavori della conferenza è redatto processo verbale.

5. La Giunta regionale, acquisito il processo verbale di cui al comma 4, preadotta il PUST.

6. Il PUST preadottato è sottoposto dalla giunta regionale all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale, di cui all'art. 5 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria) e al parere del consiglio delle autonomie locali (CAL) di cui all'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (disciplina del consiglio delle autonomie locali).

7. La Giunta regionale adotta il PUST e ne dà avviso nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria (BUR) con l'indicazione delle sedi in cui chiunque può prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso chiunque può presentare proposte ed osservazioni alla giunta regionale.

8. La Giunta regionale, esaminate le proposte e le osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PUST al consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all'art. 3 della legge regionale n. 20/2008.

9. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte e alle osservazioni e approva il PUST; il PUST approvato è pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

## Capo II

### La pianificazione regionale

#### Sezione I

#### Piano urbanistico strategico territoriale

#### Art. 14

#### Efficacia e durata del piano urbanistico strategico territoriale

1. Il PUST approvato è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR. Le pianificazioni di livello provinciale e comunale sono redatte in coerenza con il PUST.

2. Il PUST è aggiornato di norma ogni cinque anni, salvo diverse determinazioni della giunta regionale.

3. Le modifiche al PUST seguono il procedimento di cui all'art. 13.

Sezione II  
Il piano paesaggistico regionale

Art. 15  
Finalita' e obiettivi del piano paesaggistico regionale

1. Il PPR, di cui all'art. 6, comma 3, lettera b), e' lo strumento unico di pianificazione paesaggistica del territorio regionale che, nel rispetto della Convenzione europea del paesaggio e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, nonche' in correlazione a quanto espresso dal PUST e tenendo conto della programmazione delle regioni con termini, mira a governare le trasformazioni del territorio al fine di mantenere i caratteri identitari peculiari del paesaggio umbro perseguendo obiettivi di qualita' paesaggistica.

2. Alla redazione del PPR partecipano e concorrono gli enti locali, anche apportando il quadro delle conoscenze contenute nei rispettivi strumenti di pianificazione.

3. Il PPR costituisce il quadro di riferimento e di indirizzo per lo sviluppo paesaggisticamente sostenibile dell'intero territorio regionale, degli atti di programmazione e pianificazione regionali, provinciali e comunali.

4. Il PPR persegue in particolare i seguenti obiettivi:

a) identificare il paesaggio a valenza regionale, attribuendo gli specifici valori di insieme in relazione alla tipologia e rilevanza delle qualita' identitarie riconosciute, nonche' le aree tutelate per legge e quelle individuate con i procedimenti previsti dal decreto legislativo n. 42/ 2004, alle quali assicurare un'efficace azione di tutela;

b) prevedere i rischi associati agli scenari di mutamento del territorio;

c) definire le specifiche strategie, prescrizioni e previsioni ordinate alla tutela dei valori riconosciuti e alla riqualificazione dei paesaggi deteriorati.

5. Il PPR garantisce soprattutto:

a) la tutela dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004;

b) la qualificazione paesaggistica delle trasformazioni dei diversi contesti in cui si articola l'intero territorio regionale;

c) le indicazioni ed i contenuti dei progetti per il paesaggio;

d) gli indirizzi di riferimento per le pianificazioni degli enti locali e di settore, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di qualita'.

Sezione II  
Il piano paesaggistico regionale

Art. 16  
Contenuti del piano paesaggistico regionale

1. I contenuti del PPR, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 143, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004, comprendono in particolare:

a) la rappresentazione del paesaggio alla scala regionale e la sua caratterizzazione rispetto alle articolazioni piu' significative, intese come specifici paesaggi regionali in applicazione dell'art. 135, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004;

b) la perimetrazione dei paesaggi d'area vasta di cui all'art. 21, comma 4, come specifiche articolazioni dei paesaggi regionali, nonche' la definizione dei criteri per la delimitazione dei paesaggi locali a scala comunale sulla base degli obiettivi di qualita' previsti all'interno dei paesaggi regionali;

c) la rappresentazione delle reti ambientali e infrastrutturali principali, con la definizione degli indirizzi e discipline per la loro tutela, valorizzazione e gestione sotto il profilo paesaggistico;

d) la individuazione dei beni paesaggistici di cui agli articoli 134 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004, con la definizione delle loro discipline di tutela e valorizzazione;

e) la individuazione degli intorni dei beni paesaggistici, da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione;

f) la definizione delle misure per il corretto inserimento nel contesto paesaggistico degli interventi di trasformazione del territorio, con particolare riferimento alle modalita' di intervento nelle zone produttive artigianali, industriali, commerciali per servizi e nel territorio rurale.

2. Il PPR puo' altresì prevedere l'individuazione delle aree di cui all'art. 143, comma 4 del decreto legislativo n. 42/ 2004.

## Sezione II

### Il piano paesaggistico regionale

#### Art. 17

##### Elaborati del piano paesaggistico regionale

1. Il PPR e' costituito dai seguenti elaborati:

a) relazione illustrativa;

b) quadro conoscitivo, costituito dall'identificazione delle risorse identitarie, dall'atlante dei paesaggi e dalla carta dei rischi e delle vulnerabilita' del paesaggio;

c) quadro strategico del paesaggio umbro costituito dalla visione guida, dalle linee guida per temi prioritari e dai repertori dei progetti strategici di paesaggio;

d) quadro di assetto del paesaggio regionale relativo ai paesaggi regionali e d'area vasta, con la definizione degli obiettivi di qualita' e delle discipline di tutela e valorizzazione, con particolare riferimento ai beni paesaggistici e ai loro intorni, nonche' agli ambiti locali di pianificazione paesaggistica con specifiche normative d'uso prevalenti sui piani regolatori comunali ai sensi dell'art. 135, commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 42/2004;

e) disposizioni di attuazione.

## Sezione II

### Il piano paesaggistico regionale

#### Art. 18

##### Procedimento di formazione, adozione e approvazione del piano paesaggistico regionale

1. La Giunta regionale preadotta il PPR, curando l'acquisizione di tutte le indagini e le analisi necessarie, con la partecipazione e il concorso degli enti locali che apportano anche il quadro delle conoscenze e gli elementi di indirizzo contenuti nei rispettivi strumenti di pianificazione. Il PPR e' elaborato congiuntamente al Ministero per i beni e le attivita' culturali limitatamente ai beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto legislativo n. 42/2004 e comunque nel rispetto delle forme e modalita' previste dal medesimo art. 143.

2. Il PPR preadottato e' sottoposto dalla giunta regionale all'esame del tavolo di concertazione economico-sociale di cui all'art. 5 della legge regionale n. 13/2000.

3. La Giunta regionale, previa espressione del parere del CAL

previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 20/2008, adotta il PPR e ne da' avviso nel BUR con l'indicazione delle sedi in cui tutti i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono prendere visione degli elaborati. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione i soggetti interessati e le associazioni portatrici di interessi diffusi, individuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ambiente e danno ambientale, possono presentare proposte e osservazioni alla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, esaminate le proposte ed osservazioni pervenute e formulate le valutazioni sulle stesse, trasmette il PPR al consiglio regionale, unitamente al parere del CAL di cui all'art. 2 della legge regionale n. 20/2008 ed alle intese e agli accordi previsti dall'art. 143, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004.

5. Il Consiglio regionale decide in merito alle proposte ed osservazioni e approva il PPR nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 135 e 143 del decreto legislativo n. 42/2004; il PPR approvato e' pubblicato nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

## Sezione II Il piano paesaggistico regionale

### Art. 19

Efficacia e norme di salvaguardia del piano paesaggistico regionale

1. Le previsioni del PPR, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del decreto legislativo n. 42/2004:

a) non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico;

b) sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni e delle province;

c) sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attivita' edilizia, ove espressamente indicato;

d) stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e altre norme regolamentari dell'attivita' edilizia;

e) sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali;

f) per quanto attiene alla tutela del paesaggio, sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il PPR approvato e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR.

3. A far data dall'adozione del PPR non sono consentiti, sugli immobili e nelle aree di cui all'art. 134 del decreto legislativo n. 42/2004, interventi in contrasto con le prescrizioni di tutela previste nel piano stesso.

## Sezione II Il piano paesaggistico regionale

### Art. 20

Durata del piano paesaggistico regionale

1. Il PPR ha di norma durata quinquennale ed e' aggiornato secondo i termini e modalita' stabiliti nell'accordo di cui all'art. 143, comma 2 del decreto legislativo n. 42/2004 e comunque entro tre anni dalla sua pubblicazione nel BUR.

Sezione II  
Il piano paesaggistico regionale

Art. 21  
Adeguamento degli strumenti di pianificazione al piano  
paesaggistico regionale

1. Le province, le comunita' montane e i soggetti gestori delle aree naturali protette conformano i rispettivi piani e programmi al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori ad un anno dall'approvazione del medesimo PPR.

2. I comuni conformano il PRG al PPR nei termini ivi stabiliti che non devono essere superiori a due anni.

3. L'inutile decorso dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impossibilita', per i soggetti ivi citati, di assumere gli atti conseguenti all'espletamento delle procedure connesse con la formazione, adozione e approvazione di qualsiasi strumento di programmazione e pianificazione e loro varianti, salvo gli atti finalizzati all'adeguamento al PPR medesimo. Il rilascio di atti autorizzativi e pareri comunque intesi e' effettuato nel rispetto del PPR.

4. I paesaggi di area vasta, articolati all'interno dei paesaggi regionali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lettera b), sono definiti dalla provincia con il PTCP secondo il principio della copianificazione, al quale partecipano la Regione e i comuni interessati, e sono di riferimento per i paesaggi locali.

5. Le procedure di adeguamento e formazione degli strumenti urbanistici comunali al PPR sono quelle previste dall'art. 18, commi 2, 4, 8 e 9 e dell'art. 67 della legge regionale n. 11/2005, nonche' quelle integrative individuate dal PPR stesso, anche al fine di assicurare la partecipazione degli organi ministeriali alla procedura.

6. La Regione, ai fini dell'adeguamento di cui al comma 3, coadiuva gli enti locali che ne facciano richiesta, fornendo gli studi, le indagini e le ricerche necessarie, nonche' l'eventuale consulenza tecnica.

Sezione II  
Il piano paesaggistico regionale

Art. 22  
Osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio

1. La Regione istituisce, con decreto del presidente della giunta regionale, l'osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio previsto dall'art. 133, comma 1 del decreto legislativo n. 42/2004.

2. L'osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio e' il centro di ricerca, raccolta e scambio delle informazioni e dei dati paesaggistici ed opera in collegamento con l'osservatorio nazionale e in reciproca collaborazione con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonche' con le province e i comuni, al fine dell'indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attivita' di tutela e pianificazione paesaggistica, in attuazione anche dei disposti contenuti nella Convenzione europea del paesaggio.

3. L'osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio, in stretta relazione con il sistema informativo ambientale e territoriale di cui all'art. 23, formula proposte per orientare le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio attraverso la conoscenza, lo studio e l'analisi delle trasformazioni paesaggistico-territoriali e delle tendenze evolutive del paesaggio definendone le necessarie metodologie.

4. Tutti i soggetti che abbiano uno specifico interesse possono

fornire e attingere dati conoscitivi dall'osservatorio per la qualita' del paesaggio, la cui attivita' e' finalizzata sia ad accrescere la sensibilita' e la cultura del paesaggio, sia a costruire una piattaforma tecnica omogenea di conoscenza e valutazione.

5. L'osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio elabora ogni anno un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio.

6. La Giunta regionale disciplina con apposito atto la composizione, il funzionamento, i compiti operativi ed i protocolli tecnico-informatici dell'osservatorio regionale per la qualita' del paesaggio.

### Capo III Monitoraggio integrato del territorio

#### Art. 23

#### Istituzione del sistema informativo regionale ambientale e territoriale

1. Al fine di favorire la realizzazione di un sistema diffuso di conoscenze attinenti il territorio e l'ambiente e' istituito il sistema informativo regionale ambientale e territoriale (SIAT).

2. Il SIAT costituisce il riferimento conoscitivo fondamentale per la definizione degli atti di governo del territorio e per la verifica dei loro effetti.

3. La Regione, in raccordo con le province, i comuni singoli o associati, il consorzio per il sistema Informativo regionale (SIR) e l'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) cura la realizzazione del SIAT attraverso la sottoscrizione di specifici accordi.

4. Le funzioni del SIAT sono assegnate alla direzione ambiente territorio e infrastrutture della Regione Umbria.

### Capo III Monitoraggio integrato del territorio

#### Art. 24

#### Funzioni e compiti del sistema informativo regionale ambientale e territoriale

1. La Regione, in coordinamento con i soggetti di cui all'art. 23, comma 3, anche a seguito di specifici accordi di cooperazione e scambio dati, cura la realizzazione del SIAT integrato, cui sono affidate le seguenti funzioni:

a) promuovere con le province e i comuni singoli o associati la rete informativa delle autonomie locali per il territorio, attraverso la definizione di standard informatici e informativi per la elaborazione e la rappresentazione dei dati attinenti i procedimenti edilizi e gli strumenti urbanistici e la realizzazione di sistemi informativi territoriali in cooperazione applicativa, per l'erogazione di servizi territoriali evoluti all'utenza pubblica e privata;

b) partecipare alla realizzazione della infrastruttura dei dati territoriali nazionale ed europea, in attuazione della direttiva 2007/2/CE (direttiva del Parlamento europeo e del consiglio, del 14 marzo 2007 che istituisce un'Infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunita' europea (INSPIRE)), assicurando il coordinamento con gli organismi nazionali preposti alla definizione delle regole tecniche per la realizzazione delle basi dati territoriali e della relativa metadocumentazione;

c) realizzare, implementare, aggiornare e diffondere on-line l'archivio unico regionale dei dati geografici, ambientali e

territoriali e le relative elaborazioni statistiche;

d) assicurare l'aggiornamento e la pubblicazione on-line della cartografia afferente al PUST e al PPR, nonché di quelle di cui all'art. 7, comma 2 della legge regionale n. 27/2000;

e) realizzare, implementare ed aggiornare un unico e stabile sistema di riferimento geodetico per tutto il territorio regionale e per tutte le applicazioni e le basi cartografiche e aerofotografiche di riferimento, a cui gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale della Regione, delle province e dei comuni devono riferirsi per assicurare la necessaria congruenza e confronto;

f) promuovere e realizzare studi e progetti di implementazione del patrimonio informativo regionale;

g) fornire servizi e informazioni a tutti i cittadini, acquisendo informazioni provenienti oltre che da enti pubblici anche dalla comunità scientifica.

#### Capo IV

##### La pianificazione provinciale

(il piano territoriale di coordinamento provinciale)

#### Art. 25

Finalità del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Il PTCP di cui all'art. 6, comma 3, lettera c), la cui formazione è obbligatoria, è elaborato in base a quadri conoscitivi e valutativi dello stato del territorio e dell'ambiente.

2. La dimensione strategica e programmatica del PTCP si esprime attraverso la definizione, in coerenza con i contenuti espressi dal PUST ed in recepimento del PPR, di una visione del proprio territorio per la programmazione di settore provinciale e per i contenuti della pianificazione urbanistica dei comuni.

3. La dimensione regolativa del PTCP si esprime attraverso la definizione di una disciplina articolata in criteri di indirizzo, di direttive e di norme prescrittive, in coerenza al PUST ed in conformità alle normative regionali ed al PPR.

#### Capo IV

##### La pianificazione provinciale

(il piano territoriale di coordinamento provinciale)

#### Art. 26

Azione di coordinamento delle province

1. Le province, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, ed in quanto titolari di funzioni di pianificazione territoriale di area vasta, con il PTCP:

a) raccordano e coordinano i diversi piani settoriali provinciali e di interesse sovra comunale;

b) forniscono ai comuni le basi conoscitive utili per le loro azioni pianificatorie;

c) promuovono azioni di raccordo tra le pianificazioni dei comuni con particolare riferimento a quelli i cui territori presentano un'elevata continuità morfologica o funzionale, in cui le scelte di pianificazione comportano significativi effetti di livello sovra comunale;

d) esercitano le funzioni per attuare la perequazione territoriale e la compartecipazione tra i comuni interessati ai proventi e costi conseguenti a trasformazioni o interventi di rilevanza intercomunale.

2. I comuni di piccola dimensione, nonché quelli per i quali sussiste l'esigenza dell'integrazione territoriale con comuni limitrofi, possono richiedere alla provincia il coordinamento e la

formazione del PRG, parte strutturale, anche intercomunale.

3. Le province, attraverso il PTCP, promuovono il coordinamento con le province ed i comuni contermini ai fini dell'integrazione delle rispettive politiche territoriali.

#### Capo IV

#### La pianificazione provinciale (il piano territoriale di coordinamento provinciale)

#### Art. 27

#### Elaborati del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Il PTCP e' costituito dai seguenti elaborati:

a) la relazione illustrativa, descrive il metodo ed i contenuti del PTCP e degli altri elaborati che lo compongono e comprende:

1) il repertorio delle conoscenze, che illustra l'apparato conoscitivo sullo stato e sulle dinamiche delle componenti naturalistiche ed antropiche del territorio provinciale posto a base del piano; il repertorio costituisce altresì supporto per la pianificazione comunale in un'ottica di sussidiarietà e copianificazione;

2) la visione strategica dell'assetto spaziale del territorio della provincia, che rappresenta in modo coerente le azioni che il piano intende promuovere in riferimento alle politiche regionali di governo del territorio ed in particolare con la visione strategica del territorio regionale ed alle previsioni di pianificazione regionale espresse dal PUST e dal PPR.

b) la carta dei regimi normativi del territorio della provincia, da redigersi in formato georeferenziato nel rapporto di 1:25.000, con eventuali stralci nel rapporto di 1:10.000, che contiene, in particolare:

1) i paesaggi regionali e quelli d'area vasta di cui al PPR;

2) la rete ecologica esistente e di progetto, in coerenza con la rete ecologica regionale;

3) la rete delle infrastrutture della mobilità, esistenti e di progetto, che rientra nelle proprie competenze, nel rispetto degli strumenti sovraordinati;

4) la localizzazione delle attrezzature, degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi di interesse provinciale esistenti e di progetto;

5) l'articolazione dei progetti territoriali di interesse regionale di cui al PUST ed al PPR, da promuovere e coordinare a livello provinciale;

6) l'individuazione degli ambiti prioritari di coordinamento delle pianificazioni ai fini dell'art. 26, comma 2;

c) le norme tecniche di attuazione, articolate in criteri di indirizzo, in direttive ed in norme prescrittive, indicando quelle prevalenti sulla pianificazione comunale, hanno ad oggetto la disciplina urbanistica e paesaggistica degli elementi demandati al PTCP dagli strumenti di pianificazione e programmazione regionali, costituendo approfondimento degli stessi. Le norme tecniche di attuazione, contengono, in particolare:

1) il repertorio dei paesaggi d'area vasta, redatto in coerenza con il PPR e facenti parte dello stesso;

2) il repertorio di progetti strategici;

3) le linee di intervento in materia di difesa del suolo, di tutela delle acque, di qualità ambientale e dell'aria sulla base delle caratteristiche ambientali, geologiche, idrogeologiche e sismiche del territorio;

4) i criteri sulla riqualificazione e sul dimensionamento degli insediamenti con riferimento al contenimento del consumo di suolo;

5) i criteri per gli insediamenti produttivi a rischio di

incidente rilevante di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici del 9 maggio 2001 (requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante), nonché per gli allevamenti zootecnici.

Capo IV  
La pianificazione provinciale  
(il piano territoriale di coordinamento provinciale)

Art. 28  
Co-pianificazione, formazione e approvazione del piano  
territoriale di coordinamento provinciale

1. Le province, con l'atto di avvio del processo di formazione del PTCP, nominando il responsabile unico del procedimento stabiliscono altresì:

a) le modalità di partecipazione al processo formativo dei soggetti portatori di interessi collettivi, di cui all'art. 8, comma 1, lettera a);

b) i soggetti da coinvolgere e le fasi in cui tali consultazioni e partecipazioni debbano essere effettuate, di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).

2. La provincia, sulla base di adeguate conoscenze e valutazioni, approva il documento programmatico contenente gli indirizzi per la predisposizione del PTCP, con particolare riferimento ai contenuti di cui al comma 2 dell'art. 25.

3. La provincia assicura la pubblicità del documento programmatico di cui al comma 2 tramite pubblico avviso e ulteriori adeguate forme di informazione a tutti i soggetti pubblici e privati interessati. L'avviso fissa termini congrui entro i quali tutti i soggetti interessati possono presentare valutazioni e proposte in merito al documento programmatico.

4. La provincia sulla base del documento programmatico e delle valutazioni e proposte pervenute convoca una conferenza istituzionale di copianificazione alla quale partecipano la Regione, le province contermini, i comuni e le amministrazioni statali interessati. Ogni ente partecipa alla conferenza con un unico rappresentante legittimato ad esprimere la volontà dell'ente. La conferenza si conclude entro trenta giorni dalla prima seduta.

5. La conferenza istituzionale di copianificazione esprime valutazioni e proposte in merito al documento programmatico e alla conclusione dei lavori viene redatto apposito verbale e la provincia lo trasmette alla Regione.

6. Le province, entro centottanta giorni dalla conclusione della conferenza istituzionale di copianificazione, adottano il PTCP, che è depositato per sessanta giorni presso le proprie sedi istituzionali. L'avvenuto deposito e il PTCP medesimo sono contestualmente pubblicati nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione. Durante il periodo di deposito chiunque può prendere visione degli elaborati e può inviare osservazioni alle province, le quali determinano su esse.

7. Le province trasmettono alla Regione il PTCP adottato e la determinazione di cui al comma 6. Il presidente della giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento e previa istruttoria tecnica dei propri uffici, convoca una conferenza istituzionale alla quale partecipano le province.

8. La conferenza istituzionale verifica e valuta esplicitamente la conformità delle previsioni del PTCP con le strategie e previsioni della pianificazione e programmazione regionale, con particolare riguardo alla conformità al PPR ed alla coerenza con il PUST. Entro trenta giorni dalla convocazione si concludono i lavori della conferenza istituzionale.

9. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, esprime con apposito atto le proprie valutazioni dettando eventuali prescrizioni.

10. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'atto di cui al comma 9, le province approvano il PTCP in conformita' ad esso, e lo pubblicano nel BUR e nel sito web istituzionale della Regione.

11. La deliberazione di approvazione e gli elaborati del PTCP approvato sono trasmessi, entro i successivi trenta giorni, alla Regione.

#### Capo IV

##### La pianificazione provinciale (il piano territoriale di coordinamento provinciale)

#### Art. 29

##### Efficacia, durata e varianti del piano territoriale di coordinamento provinciale

1. Il PTCP approvato e' efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BUR ed ha di norma durata quinquennale.

2. Le province, entro e non oltre sei mesi dall'insediamento dei consigli provinciali, sottopongono a verifica il PTCP sulla base del suo stato di attuazione ed alla eventuale revisione programmatica.

3. Le varianti del PTCP sono adottate ed approvate con le procedure previste all'art. 28.

4. L'adeguamento a nuove disposizioni del PPR aventi carattere cogente, a previsioni di piani di settore immediatamente applicabili, nonche' ad eventuali ratifiche di accordi definitivi per l'approvazione dei PRG, sono recepite ed integrate nel PTCP con le modalita' previste dall'art. 15, commi 4, 8 e 9 della legge regionale n. 11/2005.

#### Capo IV

##### La pianificazione provinciale (il piano territoriale di coordinamento provinciale)

#### Art. 30

##### Adeguamento del piano regolatore generale al piano territoriale di coordinamento provinciale

1. I comuni adeguano i propri strumenti urbanistici al PTCP entro e non oltre dodici mesi dall'approvazione del PTCP medesimo.

2. Dalla data di efficacia del PTCP approvato, il comune non puo' rilasciare titoli abilitativi che siano in contrasto con le prescrizioni immediatamente efficaci del PTCP medesimo.

## Titolo II

### DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA

#### Capo I

Definizione delle quantita' premiali di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 ed alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17.

#### Art. 31

Definizione del valore convenzionale di cui al comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12

1. Ai fini degli interventi premiali negli ambiti di rivitalizzazione prioritaria (ARP) di cui all'art. 7 della legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 (norme per i centri storici) la quantita' di superficie utile coperta (SUC) derivante dal calcolo di cui agli articoli 8 e 9 della stessa legge regionale e' moltiplicata per la somma di coefficienti determinati dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, espressione dei seguenti criteri:

- a) classe dimensionale del centro storico;
- b) destinazione d'uso;
- c) presenza di parcheggi pertinenziali realizzati all'interno dell'ARP in proporzione alla SUC dell'intervento;
- d) classificazione dell'edificio oggetto di intervento in base all'art. 3, comma 2 dell'allegato A alla deliberazione della giunta regionale 19 marzo 2007, n. 420 (disciplina interventi recupero patrimonio edilizio esistente, art. 45, comma 1, lettera b), legge regionale n. 1/2004 con il repertorio dei tipi e elementi ricorrenti nell'edilizia tradizionale);
- e) scala dimensionale dell'intervento di cui al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2008;
- f) valore massimo di abitazioni in stato conservativo normale indicato per il centro storico dall'osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'agenzia del territorio nel semestre precedente all'intervento.

## Titolo II

### DIRITTI EDIFICATORI ED INTERVENTI STRAORDINARI IN MATERIA EDILIZIA

#### Capo I

Definizione delle quantita' premiali di cui alla legge regionale 10 luglio 2008, n. 12 ed alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17.

#### Art. 32

Determinazione della premialita' per interventi in materia di sostenibilita' ambientale degli edifici di cui alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17

1. Per la realizzazione di edifici che ottengono la certificazione di sostenibilita' ambientale in classe A di cui al titolo II della legge regionale 18 novembre 2008, n. 17 (norme in materia di sostenibilita' ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi), il comune puo' prevedere quantita' edificatorie premiali attraverso l'incremento, fino ad un massimo del venti per cento, della potenzialita' edificatoria stabilita in via ordinaria dallo strumento urbanistico generale, dal piano attuativo o da specifiche normative sul lotto oggetto di intervento, con esclusione degli interventi nelle zone di tipo A ed E di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densita' edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti

urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765). In caso di certificazione in classe B il comune puo' prevedere quantita' edificatorie premiali fino ad un massimo del dieci per cento.

2. Qualora l'interessato intenda avvalersi dei benefici stabiliti dal comune ai sensi del comma 1, richiede al soggetto che rilascia la certificazione di sostenibilita' ambientale, un attestato preliminare di conformita' del punteggio e della classe di appartenenza del fabbricato con le stesse modalita' previste all'art. 5 della legge regionale n. 17/ 2008. L'attestato preliminare di conformita' e' trasmesso al comune a cura dell'interessato, ai fini del riconoscimento dei benefici per il rilascio del titolo abilitativo.

3. Il comune, in caso di diffomita' o inadempienze nella certificazione di sostenibilita' ambientale accertate nell'ambito dell'attivita' di controllo di cui all'art. 21 della legge regionale n. 17/2008, qualora i benefici edilizi ai sensi del comma 2 abbiano determinato incrementi delle potenzialita' edificatorie nella realizzazione dell'edificio, applica anche la sanzione pecuniaria massima prevista dall'art. 8, comma 2 della legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (norme sulla vigilanza, responsabilita', sanzioni e sanatoria in materia edilizia), con riferimento agli incrementi premiali di superficie utile coperta realizzati.

## Capo II

Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

### Art. 33

Finalita' e ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo sono volte al miglioramento della funzionalita' degli spazi abitativi, produttivi e pertinenziali degli edifici esistenti, assicurando al contempo il conseguimento di piu' elevati livelli di sicurezza, di efficienza energetica e di qualita' architettonica, in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici ambientali ed urbanistici delle zone ove tali edifici sono ubicati.

2. Le disposizioni del presente capo si applicano agli edifici di cui al comma 1, con esclusione di quelli:

a) ricadenti nei centri storici, di cui alle zone di tipo A del decreto ministeriale n. 1444/1968 e nelle aree soggette a vincoli di inedificabilita' assoluta in base a normative statali, regionali o previste dallo strumento urbanistico generale comunale;

b) ricadenti nelle zone agricole e realizzati successivamente al 13 novembre 1997. Per l'ampliamento degli edifici realizzati in data anteriore al 13 novembre 1997 resta fermo il limite di superficie complessiva di quattrocentocinquanta metri quadrati previsto dal comma 1 dell'art. 35 della legge regionale n. 11/2005;

c) ricadenti nelle zone boscate;

d) ricadenti nelle zone a rischio di frana e idraulico di cui agli articoli 14, 15, 28 e 31 delle norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico (Piano di bacino Tevere - VI Stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico P.A.I.) approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 2006 o comunque riferibili a normative di inedificabilita' per analoghe situazioni di rischio;

e) ricadenti negli ambiti sottoposti a consolidamento abitati di cui all'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A);

f) ricadenti negli ambiti di riserva integrale e di riserva

generale orientata dei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), nonché nelle zone A concernenti la riserva integrale dei parchi regionali di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (Tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette);

g) classificati come beni culturali ai sensi della parte seconda del decreto legislativo n. 42/2004;

h) classificabili, con le modalità previste dagli articoli 3 e 4 dell'allegato A della deliberazione della giunta regionale n. 420/2007, come edilizia speciale, monumentale o atipica, ordinaria tradizionale prevalentemente integra, ricadenti nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, nonché negli ambiti di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attività edilizia);

i) eseguiti in assenza di titolo abilitativo e che non abbiano conseguito alla data del 31 marzo 2009 il titolo abilitativo a sanatoria a seguito dell'accertamento di conformità o del condono edilizio. Le superfici realizzate abusivamente per le quali alla data del 31 marzo 2009 sia intervenuta la sanatoria a seguito del condono edilizio, sono sottratte dagli ampliamenti realizzabili ai sensi degli articoli 34, 35 e 36;

l) ricadenti in zone omogenee o ambiti ove le normative e lo strumento urbanistico precludono la possibilità di realizzare ampliamenti o ristrutturazioni che riguardino la completa demolizione e ricostruzione dell'edificio.

3. I comuni, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono escludere, con delibera del consiglio comunale, l'applicabilità delle norme di cui agli articoli 34, 35 e 36 o stabilire limiti inferiori di ampliamento per specifici immobili o zone del proprio territorio, in ragione delle caratteristiche paesaggistiche e ambientali, nonché del grado di saturazione edilizia esistente.

4. Ai fini del presente capo per edificio esistente si intende quello definito ai commi 1 e 3 dell'art. 22 del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale n. 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attività edilizia) - Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), i cui lavori siano stati ultimati alla data del 31 marzo 2009, circondato da strade o spazi liberi ed accatastato prima del rilascio del titolo abilitativo per gli interventi consentiti.

5. Gli incrementi della SUC previsti agli articoli 34, 35 e 36 sono consentiti fatte salve le disposizioni del codice civile o eventuali obblighi assunti con atto registrato e trascritto. Gli incrementi della SUC non si cumulano con quelli eventualmente consentiti dagli strumenti urbanistici comunali o da norme regionali.

## Capo II

Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

### Art. 34

Interventi di ampliamento degli edifici a destinazione residenziale

1. Sono consentiti interventi edilizi di ampliamento entro il limite massimo del venti per cento della SUC di ciascuna unità immobiliare e comunque fino al massimo complessivo di settanta metri quadrati, per gli edifici esistenti a destinazione residenziale aventi le seguenti caratteristiche:

a) tipologia unifamiliare o bifamiliare;

b) tipologia diversa da quella di cui alla lettera a) avente SUC non superiore a trecentocinquanta metri quadrati, indipendentemente dal numero delle unita' immobiliari.

2. Gli ampliamenti di cui al comma 1, qualora siano realizzati in aderenza e in forma strutturalmente indipendente dall'edificio esistente, sono condizionati alla valutazione della sicurezza dello stesso edificio ai sensi del punto 8.5 del decreto del Ministero delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) ed alla contestuale esecuzione di interventi finalizzati a ridurre la vulnerabilita' sismica.

3. La parte ampliata degli edifici esistenti deve essere realizzata con materiali e secondo tecniche di elevata efficienza energetica definite dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Capo II

Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

### Art. 35

Interventi di recupero su edifici a destinazione residenziale

1. Gli edifici a destinazione residenziale possono essere demoliti e ricostruiti con un incremento della SUC entro il limite massimo del venticinque per cento di quella esistente.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti purché l'edificio ricostruito consegua la certificazione di sostenibilita' ambientale, almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della legge regionale n. 17/2008.

3. Nel caso di interventi sugli edifici di cui al comma 1 costituiti da almeno otto alloggi e SUC di ottocento metri quadrati l'incremento della stessa SUC e' destinato, qualora si realizzano nuove unita' abitative, almeno per il cinquanta per cento, alla realizzazione di abitazioni di dimensioni non inferiori a sessanta metri quadrati da locare a canone concordato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) per almeno otto anni.

4. Qualora gli edifici interessati da interventi di demolizione e ricostruzione siano almeno tre e siano ricompresi entro un piano attuativo, ovvero un programma urbanistico di cui all'art. 28 della legge regionale n. 11/ 2005, la SUC puo' essere incrementata complessivamente entro il limite massimo del trentacinque per cento di quella esistente. Tutti gli edifici ricostruiti dovranno conseguire la certificazione di sostenibilita' ambientale, almeno in classe B, di cui al disciplinare tecnico approvato in attuazione della legge regionale n. 17/2008.

5. Gli interventi di cui ai commi 1 e 4 sono consentiti su edifici residenziali ove sono presenti anche destinazioni d'uso diverse nella misura comunque non superiore al venticinque per cento della SUC esistente. In tali casi l'incremento della SUC e' computato esclusivamente con riferimento alla superficie esistente destinata a residenza.

## Capo II

Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

### Art. 36

Interventi di ampliamento di edifici a destinazione produttiva

1. Gli edifici ricadenti nelle zone di tipo D di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968 a destinazione artigianale, industriale e per servizi ad esclusione di quelli alberghieri, extralberghieri, commerciali per medie e grandi strutture di vendita possono essere ampliati ovvero demoliti e ricostruiti con incremento massimo del venti per cento della SUC. Gli interventi sono realizzati a mezzo di piano attuativo con previsioni planovolumetriche da sottoporre a parere della provincia da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, che interessi una superficie fondiaria di almeno ventimila metri quadrati e che preveda la riqualificazione architettonica e ambientale di tutti gli edifici in essa ricompresi, delle aree e delle relative dotazioni territoriali e funzionali, mediante un progetto unitario da attuare contemporaneamente all'ampliamento degli edifici.

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 37 e delle disposizioni inerenti il recupero dell'acqua piovana, di risparmio energetico e di utilizzo di fonti di energia rinnovabile di cui agli articoli 9 e 15, comma 3 della legge regionale n. 17/2008.

## Capo II

Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

### Art. 37

Condizioni per gli interventi

1. Fatto salvo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 42/2004 in materia di vincolo paesaggistico, tutti gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 34, 35 e 36 sono subordinati al rispetto delle seguenti condizioni:

a) garantire il miglioramento della qualità architettonica ed ambientale dell'edificio esistente;

b) non superare l'altezza massima consentita dallo strumento urbanistico;

c) mantenere gli allineamenti lungo i fronti stradali e assicurare il rispetto delle disposizioni sulle fasce di rispetto stradali e ferroviarie e sulle distanze minime stabilite dal regolamento regionale n. 9/2008;

d) rispettare le normative tecniche per le costruzioni con particolare riferimento a quelle antisismiche.

2. Gli interventi di demolizione, ricostruzione e ampliamento di cui all'art. 35, sono subordinati al reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393) relativamente all'intero edificio, comprensivo dell'ampliamento, nonché al rispetto delle normative vigenti in materia di dotazioni territoriali e funzionali relativamente alle parti ampliate.

## Capo II

Interventi straordinari per il rilancio dell'economia e finalizzati alla riqualificazione architettonica, strutturale ed ambientale degli edifici esistenti

### Art. 38

#### Disposizioni applicative

1. Fatto salvo per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 4 e 36, le disposizioni inerenti gli interventi previsti dal presente capo hanno validita' per le istanze di titoli abilitativi presentate al comune e complete della documentazione richiesta dalle normative entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine di cui sopra, gli interventi di cui all'art. 35 sono consentiti esclusivamente con procedimento edilizio abbreviato di cui all'art. 18 della legge regionale n. 1/2004, mentre quelli previsti agli articoli 34 e 36 con denuncia di inizio attivita', fatto salvo l'eventuale piano attuativo. L'istanza e' trasmessa al comune con modalita' telematica tramite il sistema di gestione del procedimento del comune medesimo o, in alternativa, con posta elettronica certificata.

2. Il piano attuativo, finalizzato alla realizzazione degli interventi di cui al presente capo, e' adottato dalla giunta comunale con tempi di deposito e pubblicazione ridotti della meta'.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni di cui al titolo I della legge regionale n. 21/2004.

4. Fatto salvo quanto previsto all'art. 33, comma 3, le disposizioni del presente capo prevalgono sugli strumenti urbanistici.

## Titolo III

### MODIFICHE E ABROGAZIONI

#### Capo I

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria

### Art. 39

#### Modifica all'art. 5

1. Il comma 3 dell'art. 5 della legge regionale n. 13/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. Il partenariato istituzionale si esplica, per quanto concerne gli enti locali, attraverso le apposite conferenze previste dalla legislazione regionale sugli strumenti di pianificazione urbanistica strategica territoriale regionale e attraverso la concertazione con il consiglio delle autonomie locali.».

Titolo III  
MODIFICHE E ABROGAZIONI

Capo I

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria)

Art. 40  
Modifiche all'art. 7

1. Al comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2000, dopo la parola «territoriale» e' inserita la seguente parola «, paesaggistica».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2000 e' sostituita dalla seguente:

«b) il piano urbanistico strategico territoriale, di seguito denominato PUST;».

3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 13/2000 e' inserita la seguente lettera:

«b-bis) il piano paesaggistico regionale, di seguito denominato PPR;».

Titolo III  
MODIFICHE E ABROGAZIONI

Capo I

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria)

Art. 41  
Modifica all'art. 8

1. Al comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 13/2000 la parola «PUT» e' sostituita dalla seguente parola «PUST».

Titolo III  
MODIFICHE E ABROGAZIONI

Capo I

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria)

Art. 42  
Modifica all'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale n. 13/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Piano urbanistico strategico territoriale). - 1. Il piano urbanistico strategico territoriale e' lo strumento generale della programmazione territoriale regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo statuto della Regione Umbria).

2. La programmazione territoriale e la programmazione economica e sociale si realizzano assicurando la reciproca coerenza dei rispettivi strumenti fondamentali di riferimento (PRS e PUST) i quali si integrano senza sovrapporsi.

3. La struttura e i contenuti del PUST sono disciplinati con legge regionale.».

Titolo III  
MODIFICHE E ABROGAZIONI

Capo I

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della regione dell'Umbria)

Art. 43  
Modifica all'art. 18

1. L'art. 18 della legge regionale n. 13/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 18 (Procedimento di formazione del piano urbanistico strategico territoriale). - 1. Il procedimento di formazione, adozione e approvazione del PUST sono disciplinati con legge regionale.».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 44  
Modifica del titolo della legge regionale n. 27/2000

1. Il titolo della legge regionale n. 27/2000 e' sostituito dal seguente: «Norme per la pianificazione urbanistica territoriale.».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 45  
Modifica della denominazione del titolo I della legge regionale  
n. 27/2000

1. Il titolo I della legge regionale n. 27/2000 e' sostituito dal seguente: «Disposizioni generali».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 46  
Modifica all'art. 5

1. L'art. 5 della legge regionale n. 27/2000 e' sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Programmazione urbanistico-territoriale regionale). - 1. La Regione conferisce al territorio ed ai relativi sistemi insediativi, rurali ed infrastrutturali, elevati e durevoli livelli di qualita' per la sostenibilita' dello sviluppo, individuando gli obiettivi e le azioni necessarie, quali la qualificazione e valorizzazione delle bellezze naturali, delle singolarita' geologiche, delle peculiarita' storico-architettoniche ed insediative, del patrimonio faunistico e floristicovegetazionale, nonche' delle forme del paesaggio rurale. Riconosce inoltre la necessita' di integrazione tra tali obiettivi e le azioni volte alla conoscenza, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale

della Regione.

2. La Regione impiega misure finanziarie per assicurare lo sviluppo sostenibile al territorio stesso.».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 47  
Modifiche all'art. 7

1. La rubrica dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2000 e' sostituita dalla seguente «(Valore della cartografia)».

2. Al comma 2 dell'art. 7 della legge regionale n. 27/2000 le parole «al P.U.T.» sono sostituite dalle seguenti parole «alla presente legge».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 48  
Modifiche all'art. 8

1. La rubrica dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2000 e' sostituita dalla seguente «(Scenari tematici)».

2. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 27/2000 le parole «del P.U.T.» sono soppresse.

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 49  
Modifica all'art. 12

1. Al comma 1 dell'art. 12 della legge regionale n. 27/2000 le parole «Il P.U.T. indica nella carta n. 8» sono sostituite dalle seguenti parole «Nella carta n. 8 sono indicate».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 50  
Modifica all'art. 13

1. Il comma 2 dell'art. 13 della legge regionale n. 27/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. Al fine di salvaguardare l'integrita' ambientale come bene unitario i siti e le zone indicate al comma 1 assumono valore estetico culturale e pregio ambientale».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 51  
Modifiche all'art. 15

1. Al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale n. 27/2000 le parole «dal PTCP quale piano paesistico-ambientale,» sono sostituite dalle seguenti parole «dalle province in coerenza con il PPR,».

2. Al comma 3 dell'art. 15 della legge regionale n. 27/2000 le parole "del PTCP," sono sostituite dalle seguenti parole provinciale di cui al comma 2,».

3. Al comma 6 dell'art. 15 della legge regionale n. 27/2000 dopo la parola «boscate» sono inserite le seguenti parole «e nelle fasce di transizione».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 52  
Modifiche all'art. 17

1. Al comma 1 dell'art. 17 della legge regionale n. 27/2000 le parole «Il P.U.T. nelle carte n. 12 e 13 rappresenta» sono sostituite dalle seguenti parole «Nelle carte n. 12 e 13 sono rappresentate».

2. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 27/2000 le parole «Il P.U.T.» sono sostituite dalle seguenti parole «La presente legge».

3. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 27/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. Al fine di salvaguardare l'integrita' ambientale come bene unitario, alle aree contigue di cui al comma 1 e' riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 53  
Modifica all'art. 22

1. Al comma 1 dell'art. 22 della legge regionale n. 27/2000 le parole «Il P.U.T., nella carta n. 20, rappresenta» sono sostituite dalle seguenti parole «Nella carta n. 20 sono rappresentati».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 54  
Integrazione alla legge regionale n. 27/2000

1. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 27/2000 e' inserito il seguente:

«Art. 22-bis (Oliveti) - 1. Gli oliveti, oltre a qualificare le produzioni regionali di cui all'art. 19, comma 2, lettera a), rappresentano un elemento identitario del territorio umbro.

2. Il PPR, il PTCP ed il PRG, anche in attuazione di quanto

previsto al comma 1, dettano norme che salva-guardano le aree di produzione, limitando le eventuali trasformazioni ai fini edilizi e infrastrutturali e prevedendo modalita' e termini per l'eventuale obbligo di reimpianto.

3. I piani attuativi, i progetti edilizi, nonche' quelli di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto del comma 2, possono prevedere anche l'espianto delle parti di oliveto strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento, indicando il reimpianto in sito diverso.

4. L'autorizzazione all'abbattimento degli olivi e' concessa dal comune territorialmente competente nei seguenti casi:

a) qualora ne sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttivita', dovuta a cause non rimovibili;

b) alberi che per eccessiva fittezza dell'impianto rechino danni all'oliveto;

c) per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita';

d) per la realizzazione di edifici in conformita' alla vigente strumentazione urbanistico-edilizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 4, limitatamente alle lettere a) e b), e' concessa previo parere della comunita' montana di riferimento, ai sensi dell'Allegato A alla legge regionale 23 luglio 2007, n. 24 (ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 24 settembre 2003, n. 18 (norme in materia di forme associative dei comuni e di incentivazione delle stesse - Altre disposizioni in materia di sistema pubblico endoregionale) e della legge regionale 3 marzo 1995, n. 9 (tutela dell'ambiente e nuove norme in materia di aree naturali protette in adeguamento alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 e alla legge 8 giugno 1990, n. 142).».

## Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

### Art. 55

Modifica all'art. 25

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 27/2000 le parole «gia' previsto dal P.U.T. e dal PTCP» sono soppresse.

## Capo II

Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

### Art. 56

Modifica all'art. 26

1. Il comma 3 dell'art. 26 della legge regionale n. 27/2000 e' sostituito dal seguente:

«3. Negli ambiti di cui al comma 1 sono localizzati i grandi insediamenti produttivi, direzionali e turistici.».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 57  
Modifiche all'art. 29

1. Al comma 1 dell'art. 29 della legge regionale n. 27/2000 le parole «Il P.U.T. indica nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27:» sono sostituite dalle seguenti parole «Nelle carte n. 23, 24, 25, 26 e 27 sono indicati:».

2. Il comma 2 dell'art. 29 della legge regionale n. 27/2000 e' sostituito dal seguente:

«2. Al fine di salvaguardarne l'integrita' ambientale come bene unitario, ai siti delle abbazie benedettine indicate nella carta n. 28 e' riconosciuto valore estetico culturale e pregio ambientale.».

3. Il primo periodo del comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 27/2000 e' sostituito dal seguente «Le aree corrispondenti al percorso dell'antica via Flaminia e delle relative diramazioni, indicate nella carta n. 28, sono riconosciute quali zone di interesse archeologico.».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 58  
Modifica all'art. 30

1. Al comma 8 dell'art. 30 della legge regionale n. 27/2000 le parole «, in coerenza al P.U.T. e al PTCP» sono soppresse.

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 59  
Modifica all'art. 31

1. Al comma 1 dell'art. 31 della legge regionale n. 27/2000 le parole «Il P.U.T. nelle carte n. 33 e 34 rappresenta:» sono sostituite dalle seguenti parole «Nelle carte n. 33 e 34 sono rappresentate:».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 60  
Modifica all'art. 34

1. Al comma 1 dell'art. 34 della legge regionale n. 27/2000 le parole «dal P.U.T.» sono sostituite con le seguenti parole «all'art. 32».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 61  
Modifica all'art. 46

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 27/2000 le parole «Il P.U.T., nella carta n. 44, rappresenta» sono sostituite dalle seguenti parole «Nella carta n. 44 sono rappresentati».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 62  
Modifica all'art. 47

1. Al comma 1 dell'art. 47 della legge regionale n. 27/2000 le parole «Il P.U.T., nella carta n. 45, rappresenta» sono sostituite dalle seguenti parole «Nella carta n. 45 sono rappresentati».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 63  
Modifica all'art. 50

1. Il comma 1 dell'art. 50 della legge regionale n. 27/2000 e' sostituito dal seguente:

«1. Con riferimento alle carte numero 48, 49 e 50, ai fini della prevenzione del rischio sismico, in attesa che si proceda alla riclassificazione sismica ai sensi del punto a) del comma 2 dell'art. 94 del decreto-legge 31 marzo 1998, n. 112, sono definiti per il territorio regionale i seguenti livelli di approfondimento degli studi di microzonazione sismica:

- a) livello 1;
- b) livello 2.».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 64  
Modifica all'art. 51

1. Al comma 3 dell'art. 51 della legge regionale n. 27/2000 le parole «i contenuti del P.U.T.» sono sostituite dalle seguenti parole «la presente legge».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 65  
Modifica all'art. 71

1. Al comma 1 dell'art. 71 della legge regionale n. 27/2000 le parole «Il piano urbanistico territoriale vale» sono sostituite dalle seguenti parole «Le disposizioni di cui alla presente legge valgono».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 66  
Modifica all'art. 72

1. Dopo il comma 1 dell'art. 72 della legge regionale n. 27/2000 e' inserito il seguente:

«1-bis. Chiunque abbatte alberi di olivo senza averne ottenuto la preventiva autorizzazione di cui all'art. 22-bis, comma 4, o chi li danneggia in modo grave e' punito con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00.».

Capo II  
Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 27  
(piano urbanistico territoriale)

Art. 67  
Abrogazioni della legge regionale n. 27/2000

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 100, comma 1 sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale n. 27/2000: art. 1; art. 2; art. 3; art. 4; commi 1 e 3 dell'art. 7; commi 1, 2 e 3 dell'art. 11; comma 2 dell'art. 21; art. 36; art. 37; art. 38; comma 5 dell'art. 39; art. 40; art. 49; art. 53; art. 54.

Capo III  
Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2008, n. 17  
(norme in materia di sostenibilita' ambientale  
degli interventi urbanistici ed edilizi)

Art. 68  
Modifica all'art. 15

1. Il comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 17/2008 e' sostituito dal seguente:

«1. Negli edifici di nuova costruzione e in quelli oggetto di totale ristrutturazione edilizia o urbanistica e' obbligatoria l'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di acqua calda sanitaria dimensionati per garantire una copertura non inferiore al cinquanta per cento del fabbisogno annuo della residenza o dell'attivita' insediata, salvo documentati impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia.».

Capo IV  
Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per  
l'attivita' edilizia)

Art. 69  
Modifica all'art. 4

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola «antico,» sono aggiunte le seguenti parole «le architetture religiose e militari,».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia)

Art. 70

Modifica all'art. 8

1. Dopo il comma 2 dell'art. 8 della legge regionale n. 1/2004 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Per le opere di cui alla lettera d) del comma 1, l'accertamento di conformita' alle prescrizioni urbanistiche e' definito attraverso apposita conferenza di servizi che puo' comportare variazione degli strumenti urbanistici generali, ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2005, nonche' ai fini dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, ferma restando la ratifica del comune entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza stessa.».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia)

Art. 71

Modifica all'art. 14

1. Al secondo periodo del comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 1/2004 la parola «due» e' sostituita dalla seguente parola «tre».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia)

Art. 72

Modifiche all'art. 17

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola «disposizioni,» sono inserite le seguenti parole «ivi comprese quelle emanate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 45, comma 2,».

2. Il comma 3 dell'art. 17 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituito dal seguente:

«3. Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dal ricevimento della domanda, il nominativo del responsabile del procedimento e la data di presentazione della stessa domanda, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge n. 241/1990.».

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia)

Art. 73

Modifica all'art. 18

1. Al comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 1/2004 e' aggiunto, infine, il seguente periodo «Lo sportello unico comunica al proprietario dell'immobile o a chi ne ha titolo il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 8 della legge n. 241/1990.».

#### Capo IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia)

#### Art. 74

Modifiche all'art. 26

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004, le parole «che possiede i requisiti previsti dall'art. 5 del regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999 del consiglio della Comunita' europea;» sono sostituite dalle seguenti parole «con adeguata capacita' di reddito sulla base dei parametri determinati dalla giunta regionale;».

2. La lettera b) del comma 1 dell'art. 26 della legge regionale n. 1/2004 e' sostituita dalla seguente: «b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d) di edifici residenziali, che non determinino un aumento della superficie utile coperta o delle unita' immobiliari, nonche' di edifici danneggiati o distrutti totalmente o parzialmente a seguito di eventi straordinari di natura colposa o dolosa o a seguito di calamita' naturali,».

#### Capo IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia)

#### Art. 75

Modifica all'art. 38

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della legge regionale n. 1/2004 la parola «settanta» e' sostituita dalla seguente parola «cinquanta».

#### Capo IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia)

#### Art. 76

Modifica all'art. 39

1. Al comma 3 dell'art. 39 della legge regionale n. 1/2004 le parole «di cui al comma 1 su un campione di almeno il dieci per cento e del trenta per cento sulle dichiarazioni di cui al comma 2.» sono sostituite dalle seguenti parole «di cui ai commi 1 e 2 su un campione di almeno il dieci per cento.».

#### Capo IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia)

#### Art. 77

Modifiche all'art. 45

1. Alla lettera g) del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 1/2004, dopo le parole «di tipo D» sono inserite le seguenti parole «e le zone di tipo E».

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'art. 45 della legge regionale n. 1/2004 dopo le parole «all'art. 22,» sono inserite le seguenti parole «mediante sistemi informatici di acquisizione e trasmissione dei dati,».

#### Capo IV

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia)

#### Art. 78

Modifica all'art. 46

1. Al comma 1 dell'art. 46 della legge regionale n. 1/2004 dopo la parola «PUT» sono inserite le seguenti parole «e dal PPR».

#### Capo V

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (norme sulla vigilanza, responsabilita' sanzioni e sanatoria in materia edilizia)

#### Art. 79

Modifiche all'art. 3

1. Al terzo periodo del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2004 prima della parola «possono» sono inserite le seguenti parole «, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione, esprimono il proprio parere in ordine alla incidenza del provvedimento comunale sugli immobili tutelati, ovvero».

2. Il comma 6 dell'art. 3 della legge regionale 21/2004 e' sostituito dal seguente:

«6. I provvedimenti emanati in esecuzione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' degli articoli successivi in materia di vigilanza, responsabilita' e sanzioni, sono notificati al responsabile materiale dell'abuso e ai responsabili di cui all'art. 5. I citati provvedimenti sono inoltre notificati al progettista, al direttore dei lavori ed al costruttore, se individuabili. Gli stessi provvedimenti sono trasmessi alla provincia.».

#### Capo V

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (norme sulla vigilanza, responsabilita' sanzioni e sanatoria in materia edilizia)

#### Art. 80

Modifica all'art. 5

1. Al comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 21/2004 dopo la parola «abilitativo,» sono inserite le seguenti parole «il proprietario,».

#### Capo V

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (norme sulla vigilanza, responsabilita' sanzioni e sanatoria in materia edilizia)

#### Art. 81

Modifica all'art. 6

1. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 21/2004 dopo la parola «Se» sono inserite le seguenti parole «il proprietario o».

#### Capo V

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (norme sulla vigilanza, responsabilita' sanzioni e sanatoria in materia edilizia)

#### Art. 82

Modifica all'art. 17

1. Al comma 2 dell'art. 17 della legge regionale n. 21/2004, dopo le parole «piano attuativo» e' inserita la seguente parola «approvato».

#### Capo V

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2004, n. 21 (norme sulla vigilanza, responsabilita' sanzioni e sanatoria in materia edilizia)

#### Art. 83

Modifica all'art. 18

1. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 21/2004 e' inserito il seguente:

«1-bis. La procedura prevista dall'art. 17 si applica anche per l'accertamento di conformita' relativo ad interventi realizzati alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9 (disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettere a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (norme per l'attivita' edilizia) - Criteri per regolamentare l'attivita' edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione), non conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della loro realizzazione, ma che risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia ed agli strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati alla data del 13 maggio 2009, di diretta applicazione dello stesso regolamento regionale. In tali casi l'istanza e' presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2009 ed il rilascio del titolo abilitativo a sanatoria e' subordinato al solo pagamento di una somma al comune nella misura prevista al comma 2 dell'art. 17, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.».

#### Capo VI

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

#### Art. 84

Modifica dell'art. 2

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2005 le parole «, con particolare riferimento al piano urbanistico territoriale (PUT),» sono soppresse.

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 85  
Modifiche ed integrazioni all'art. 3

1. Alla lettera d) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2005, le parole «di cui all'art. 30;» sono sostituite dalle seguenti parole «premiali e perequativi;».

2. Alla lettera g) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2005, dopo la parola «perseguire» le parole «, i meccanismi perequativi e compensativi da attivare» sono soppresse.

3. Dopo la lettera m) del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2005, sono aggiunte le seguenti:

«m-bis) determina, in aggiunta a quanto previsto dall'art. 27, comma 4 della legge regionale n. 27/2000, gli obiettivi da perseguire ed i limiti entro i quali attuare la compensazione e la perequazione di cui agli articoli 29 e 30, nonche' quelli per attivare eventuali norme sulla premialita';

m-ter) definisce e regola, anche in attuazione del PTCP e con le modalita' previste dalla conferenza di copianificazione, le aree e gli interventi di interesse sovra comunale da attuare con le modalita' perequative e compensative di cui agli articoli 29 e 30.».

4. Il comma 4 dell'art. 3 della legge regionale n. 11/2005 e' sostituito dal seguente:

«4. Le previsioni del PRG, parte strutturale, di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed f) hanno valore prescrittivo nei confronti della proprieta' e degli altri diritti reali. Per le previsioni di nuove infrastrutture stradali e ferroviarie di cui al comma 1, lettera f), il PRG, parte strutturale, definisce ambiti di salvaguardia proporzionati all'interesse della infrastruttura, all'interno dei quali verra' sviluppato il tracciato definitivo dell'infrastruttura medesima. I diritti edificatori all'interno degli ambiti di cui sopra sono fatti salvi e possono essere esercitati su altra area del territorio comunale con destinazione diversa dall'agricolo con le modalita' di cui agli articoli 29 e 30.».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 86  
Modifica all'art. 9

1. Al comma 3 dell'art. 9 della legge regionale n. 11/2005 e' aggiunto, infine, il seguente periodo «Il documento programmatico e' trasmesso, contestualmente alla pubblicazione dell'avviso, alla Regione e alla provincia di appartenenza.».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 87  
Modifica all'art. 15

1. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale n. 11/2005 e' aggiunto, infine, il seguente periodo «Qualora la provincia riscontri l'assenza degli elementi costitutivi il PRG, previsti dalle vigenti normative, nonche' della eventuale valutazione d'incidenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 o di quanto previsto in ordine alla valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale), ne dichiara l'irricevibilita' restituendo i relativi atti al comune.».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 88  
Modifiche ed integrazioni all'art. 28

1. I commi 1 e 2 dell'art. 28 della legge regionale n. 11/2005 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nelle parti del territorio per le quali il PRG, parte operativa, delimita ambiti ai fini degli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana di cui all'art. 4, comma 2, lettera e), l'attuazione del PRG ha luogo tramite programma urbanistico. Gli interventi integrati finalizzati alla riqualificazione urbana riguardano parti del territorio ove sono presenti fenomeni di degrado edilizio, di abbandono, di dismissione, ovvero carenza di servizi e infrastrutture.

2. Il programma urbanistico e' costituito da un insieme organico di interventi relativi alle opere di urbanizzazione, all'edilizia per la residenza, per le attivita' produttive ed i servizi, al superamento delle barriere architettoniche e agli elementi e opere per la riduzione della vulnerabilita' urbana di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 4. La loro attuazione e' favorita dal PRG tramite norme di tipo premiale, previste all'art. 4, comma 2, lettera e) e da disposizioni legislative.».

2. Dopo il comma 7 dell'art. 28 della legge regionale n. 11/2005, sono inseriti i seguenti:

«7-bis. In alternativa a quanto previsto ai commi 3, 4, 5, 6 e 7 il programma urbanistico puo' essere promosso da soggetti proprietari degli immobili ricompresi negli ambiti di cui al comma 1 mediante la presentazione al comune di una proposta di piano attuativo ad iniziativa privata o mista. Il comune stabilisce le parti del programma urbanistico da attuare con la modalita' della perequazione.

7-ter. Laddove il programma urbanistico subordini il riconoscimento dell'incremento premiale alla cessione gratuita, in favore del comune, di infrastrutture e servizi aggiuntivi rispetto alle dotazioni territoriali e funzionali stralciatissime, l'esecutore di tali opere dovra' essere scelto dal promotore mediante le procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente. Tale condizione deve essere prevista nell'apposita convenzione o atto d'obbligo. A tal fine, il programma urbanistico stabilisce l'assetto delle aree interessate, nonche' contiene i documenti di cui all'art.

15, comma 5, del regolamento per i lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il piano finanziario comprendente le risorse pubbliche e private, il crono programma degli interventi e la convenzione con i soggetti attuatori e con i gestori dei servizi.».

#### Capo VI

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

#### Art. 89

Integrazione alla legge regionale n. 11/2005

1. Dopo l'art. 28 della legge regionale n. 11/2005 e' inserito il seguente:

«Art. 28-bis (Edilizia residenziale sociale). - 1. I comuni qualora non dispongono dei piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167 possono individuare nel PRG con deliberazione del Consiglio comunale le aree necessarie per la realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale, anche su proposta di operatori pubblici o privati.

2. I programmi sono finalizzati alla realizzazione di alloggi in regime sovvenzionato, agevolato, o convenzionato. Le aree sono individuate tra quelle destinate all'espansione residenziale o a servizi, preferibilmente tra quelle incluse negli ambiti perimetrati dal PRG ai fini della perequazione, compensazione e premialita'.

3. Entro novanta giorni dalla deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 1 il comune adotta il piano attuativo. Le aree comprese nel piano attuativo approvato sono acquisite dai comuni secondo quanto previsto dalle legge in materia di espropriazione per pubblica utilita' o con modalita' compensative ai sensi dell'art. 30.

4. Il comune, attraverso procedure di evidenza pubblica, cede le aree acquisite ai soggetti direttamente coinvolti nella realizzazione dei programmi di edilizia residenziale sociale. Contestualmente all'atto di cessione dell'area tra il comune ed il soggetto acquirente e' stipulata un'apposita convenzione con atto pubblico con la quale vengono stabilite le modalita' di attuazione, gli oneri posti a carico dell'acquirente, nonche' le eventuali sanzioni.».

#### Capo VI

Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

#### Art. 90

Modifiche all'art. 29

1. Il comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2005 e' abrogato.

2. Il comma 4 dell'art. 29 della legge regionale n. 11/2005 e' sostituito dal seguente:

«4. La perequazione in ambiti intercomunali si attua secondo le indicazioni del PTCP, mediante accordi di programma, accordi di copianificazione e strumenti di programmazione negoziata, anche in applicazione dell'art. 30, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27.».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 91  
Modifica all'art. 32

1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 32 della legge regionale n. 11/2005 e' sostituita dalla seguente:

«a) impresa agricola: e' quella condotta dall'imprenditore agricolo sotto qualsiasi forma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 del codice civile, con una adeguata capacita' di reddito sulla base dei parametri definiti dalla giunta regionale;».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 92  
Modifiche all'art. 34

1. Al comma 8 dell'art. 34 della legge regionale n. 11/2005 la parola «ventennale» e' sostituita dalla seguente parola «quindicennale» ed e' aggiunto il seguente periodo «Alla scadenza del vincolo gli edifici possono essere destinati agli usi previsti dalle disposizioni del presente capo II, nel rispetto degli indici di edificabilita'.».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 93  
Modifiche all'art. 35

1. Al comma 5 dell'art. 35 della legge regionale n. 11/2005 dopo le parole «nelle aree dove sono gia' presenti» le parole «insediamenti edilizi» sono sostituite dalla seguente parola «edifici» e dopo le parole «entro cinquanta metri» le parole «dall'insediamento edilizio» sono sostituite dalla seguente parola «dall'edificio».

2. Al comma 8, dell'art. 35 della legge regionale n. 11/2005 dopo le parole «su tre lati e purche' ricadenti» sono inserite le seguenti parole «anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica,». Dopo le parole «nelle aree dove sono gia' presenti» le parole «insediamenti edilizi» sono sostituite dalla seguente parola «edifici». Dopo le parole «impresa agricola o proprieta' fon-diaria,» sono inserite le seguenti parole «anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprieta' successivamente al 13 novembre 1997,».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 94  
Integrazioni alla legge regionale n. 11/2005

1. Dopo l'art. 35 della legge regionale n. 11/2005 sono inseriti i seguenti:

«Art. 35-bis (Vincoli). - 1. Il vincolo di asservimento dei terreni e il vincolo di destinazione d'uso degli edifici di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 34 decadono con l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche che modificano la destinazione agricola dell'area interessata.

Art. 35-ter (Piano attuativo). - 1. I piani attuativi di cui al presente capo II sono adottati dalla giunta comunale.

2. Le varianti del piano attuativo che non modificano specifiche prescrizioni del piano in vigore e che non eccedano gli interventi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, sono effettuate con titolo abilitativo ai sensi della stessa legge regionale.

3. Qualora l'istanza di piano attuativo contenga anche l'istanza per il relativo titolo abilitativo edilizio, comprensiva degli elaborati previsti dalle vigenti normative, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale e' tenuto a rilasciare il titolo abilitativo dopo l'esecutivita' del piano medesimo e l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni necessarie, anche in materia paesaggistica.».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 95  
Modifica dell'art. 62

1. Il comma 3 dell'art. 62 della legge regionale n. 11/2005 e' sostituito dal seguente:

«3. Le norme regolamentari di cui al comma 1 e gli atti di indirizzo di cui al comma 2 si applicano agli strumenti urbanistici generali.».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 96  
Modifica all'art. 64

1. Al comma 1 dell'art. 64 della legge regionale n. 11/2005 sono soppresse le seguenti parole «, di cui all'art. 63, comma 1,».

Capo VI  
Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11  
(norme in materia di governo del territorio:  
pianificazione urbanistica comunale)

Art. 97  
Modifica all'art. 67

1. Al comma 5, primo periodo, dell'art. 67 della legge regionale n. 11/2005, dopo il numero «28,» e' aggiunto il seguente numero «28-bis,».

Capo VII  
Modifiche alla legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. innovazione e semplificazione)

Art. 98  
Modifica all'art. 14

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2007 e' sostituito dal seguente:

«2. La partecipazione degli enti locali alla predisposizione degli strumenti di pianificazione territoriale regionale e' assicurata attraverso apposite conferenze previste dalla legislazione regionale.».

Capo VIII  
Abrogazioni

Art. 99  
Abrogazione della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28

1. La legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) e' abrogata.

Capo IX  
Norme transitorie e finali

Art. 100  
Norme transitorie e finali

1. Fino al conseguimento dell'efficacia del primo PUST disciplinato dalla presente legge rimangono comunque in vigore le disposizioni di cui alla legge regionale n. 27/ 2000 abrogate dalla presente legge.

2. Dalla data di conseguimento di efficacia del PUST e del PPR ogni rinvio effettuato da leggi regionali e da altri atti, normativi o amministrativi, al PUT deve intendersi riferito, per quanto di rispettiva competenza, al PUST e al PPR, disciplinati dalla presente legge, nonche' alla legge regionale n. 27/2000.

3. Il PTCP approvato ai sensi della legge regionale n. 28/1995 rimane comunque in vigore fino al conseguimento dell'efficacia del primo PTCP di cui alla presente legge, fatti salvi gli effetti del PUST e del PPR.

4. Fino all'emanazione da parte della giunta regionale dei parametri relativi alla capacita' di reddito dell'impresa agricola come previsto all'art. 26, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 1/2004 e all'art. 32, comma 2, lettera a) della legge regionale n.

11/2005, si applicano le previgenti disposizioni, ancorche' modificate dalla presente legge.

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 38, comma 1 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 26 giugno 2009

LORENZETTI